

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N.74/1946 SUL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE DI MARINAIO QUALIFICATO. ANNO 2001

In relazione all'applicazione della Convenzione di cui trattasi e, in particolare, in relazione all'art.1 della stessa, si fa presente che con il D.M. 5 ottobre 2000 (Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione), modificato con D.M. 22 dicembre 2000, è stata dettata la nuova disciplina relativa all'indicazione dei requisiti e dei limiti delle abilitazioni nonché alle modalità di rilascio delle certificazioni della Gente di mare, nel rispetto di quanto previsto nei capitoli II e III della Convenzione STCW/78, come emendata nel 1995 (Convenzione ratificata dall'Italia con legge, 21. novembre 1985, n.739).

Si fa inoltre presente che il precitato D.M. 5 ottobre 2000 ha individuato le abilitazioni di seguito indicate:

Sezione coperta:

- ufficiale di navigazione;
- ufficiale di navigazione di 2^a classe;
- ufficiale di navigazione di 3^a classe;
- capitano;
- capitano di 2^a classe;
- comandante;
- comandante di 2^a classe;
- comandante di 3^a classe;
- comandante di 4^a classe;
- comune di guardia di coperta.

Sezione macchina:

- ufficiale di macchina;
- capitano di macchina;
- capitano di macchina di 2^a classe;
- direttore di macchina;
- direttore di macchina di 2^a classe;
- comune di guardia di macchina.

Al riguardo, occorre precisare che la figura del marinaio qualificato è stata sostituita dal comune di guardia, di coperta o di macchina.

In merito all'art.2 della Convenzione, si precisa che per conseguire il certificato di qualifica di comune di guardia, di coperta o di macchina, occorrono i requisiti di seguito specificati:

- essere iscritto nelle matricole della Gente di mare di 1^a categoria;

- aver compiuto 16 anni di età (comune di guardia di coperta) o 18 anni di età (comune di guardia di macchina);
- aver assolto l'obbligo scolastico;
- aver completato, con esito favorevole, un programma d'addestramento sui compiti e sulle mansioni dei comuni di guardia o di macchina, a livello di supporto, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno sei mesi, per i comuni di guardia di coperta in servizio di coperta a bordo di navi di stazza lorda superiore a 500 tonnellate, per i comuni di guardia di macchina a bordo di navi dotate di apparato di propulsione di potenza pari o superiore a 750 chilowatt.

Il periodo d'addestramento a bordo deve essere effettuato, per i comuni di guardia di coperta sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta da questi designato, per i comuni di guardia di macchina sotto la supervisione del direttore di macchina ovvero di un ufficiale di macchina da questi designato.

Il periodo di navigazione deve essere integrato dalla frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base ed avanzati, nonché di sopravvivenza e di salvataggio presso Istituti, Enti e Società riconosciuti idonei dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

- aver sostenuto, con esito favorevole, al termine del periodo d'addestramento, un esame teorico - pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e delle capacità di eseguire le mansioni ed i compiti che possono essere richiesti ad un comune di guardia di coperta o ad un comune di guardia di macchina.

In merito all'art.3 della Convenzione, si precisa che il certificato di comune di guardia, di coperta o di macchina, è rilasciato ad ogni marittimo che, all'entrata in vigore dei precitati DD.MM. 5 ottobre 2000 e 22 dicembre 2000, abbia svolto tutte le mansioni previste per il comune di guardia.

In merito all'art.4 della Convenzione, si fa presente che procedure per il riconoscimento dei certificati rilasciati in altri territori sono stabilite dalla Regola 1/10 della Convenzione STCW/78, come emendata nel 1995, nonché dalle Direttive della Comunità Europea, 94/58/CE del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998.

ALLEGATI:

- D.M. 5 ottobre 2000;
- D.M. 22 dicembre 2000.